



ORDINANZA N. 85 del 25.10.2020

OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO
Autorità sanitaria locale

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di *"rilevanza internazionale"*;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di *"pandemia"*;

Viste:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 .02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: *"COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti"*;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"*;

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con Legge 22 maggio 2020, n. 35, ai sensi del cui art.1 " 1. *Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra*

quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».....omissis.....;

Richiamati:

- il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

- il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

Atteso che con i richiamati DD.PP.CC.MM sono state dettate, in attuazione del dettato legislativo, disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tutto il territorio nazionale ;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dirette all'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza con particolare attenzione alla realtà territoriale ;

Considerato che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 ed arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate al predetto scopo è stata assunta da questa amministrazione quale direttrice del proprio operato l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta a fornire risposta in modo efficiente e tempestivo alle problematiche emergenti nel pieno rispetto delle direttive impartite per dare attuazione al dettato normativo in materia;

Rilevato che, nell'ambito del monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio comunale, a seguito dell'effettuazione di tamponi su un numero di circa 150 cittadini sottoposti a screening per essere stati a contatto con persone positive sintomatiche e/o

asintomatiche, è stato accertato all'esito dei risultati parziali delle analisi un numero di soggetti positivi pari a 26 persone;

Rappresentato che i dati epidemiologici diramati dalla Regione Campania mostrano un aumento di incidenza della malattia sul territorio regionale tale da mantenere alta l'attenzione al fine di scongiurare un'ulteriore rapida progressione dei contagi;

Ritenuto, sulla base del numero dei nuovi contagi rilevati ed al fine di evitare il propagarsi dell'epidemia, provvedere a disporre in via precauzionale le seguenti misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus :

- la chiusura degli uffici comunali, del cimitero comunale, dei plessi scolastici e del parco giochi comunale per l'effettuazione di interventi di sanificazione ambientale e/o altri interventi necessari a garantire efficaci misure di contenimento del contagio;

- la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti come da prescrizioni del governo centrale;

- la sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi di ristrutturazione di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo gli interventi di rifacimento del plesso scolastico di Via Capitolo, attesa l'interruzione anche delle attività didattiche conseguenti alla chiusura del plesso e con garanzia di tutte le attività di manutenzione ordinaria sull'intero territorio comunale;

- l'implementazione degli interventi di sanificazione negli spazi indivisi dei condomini insistenti sul territorio comunale nonché in altre aree a fruizione comune ovvero nelle ascensori e/ o montacarichi con obbligo in capo agli amministratori degli stessi ovvero di chi ne è responsabile di effettuarli nell'ipotesi di rilevazione di casi di positività tra i condomini degli stabili interessati;

- l'obbligo per i medici di medicina generale di comunicare al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, i nominativi di coloro che risiedono e/o domiciliano anche temporaneamente sul territorio comunale, qualora presentino sintomi da Covid 19, per i quali sia stato richiesto l'esame del tampone;

- l'obbligo per i cittadini residenti o che vi dimorino anche temporaneamente di comunicare al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale e al medico di medicina generale:

- l'insorgere dei seguenti sintomi: febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, mal di gola, tosse secca, raffreddore, dolore alle ossa, alterazione del gusto e dell'olfatto e difficoltà respiratorie;
- l'eventuale contatto con persone accertate positive al COVID-19, al fine di sottoporsi alle verifiche necessarie.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ai sensi del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ORDINA

con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione, sulla base del numero dei nuovi contagi rilevati ed al fine di evitare il propagarsi dell'epidemia, in via precauzionale l'adozione delle seguenti misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid 19:

- la chiusura degli uffici comunali, del cimitero comunale, dei plessi scolastici e del parco giochi comunale per l'effettuazione di interventi di sanificazione ambientale e/o altri interventi necessari a garantire efficaci misure di contenimento del contagio;
- la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti;
- la sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi di ristrutturazione di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo gli interventi di rifacimento del plesso scolastico di Via Capitolo, attesa l'interruzione delle attività didattiche conseguenti alla chiusura del plesso e con garanzia di tutte le attività di manutenzione ordinaria e/o di emergenza sull'intero territorio comunale;
- l'implementazione degli interventi di sanificazione negli spazi indivisi dei condomini insistenti sul territorio comunale nonché in altre aree a fruizione comune ovvero nelle ascensori e/ o montacarichi con obbligo in capo agli amministratori degli stessi ovvero di chi ne è responsabile di effettuarli nell'ipotesi di rilevazione di casi di positività tra i condomini degli stabili interessati;
- l'obbligo per i medici di medicina generale di comunicare al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, i nominativi di coloro che risiedono e/o domiciliano anche temporaneamente sul territorio comunale, qualora presentino sintomi da Covid 19, per i quali sia stato richiesto l'esame del tampone;
- l'obbligo per i cittadini residenti o che vi dimorino anche temporaneamente di comunicare al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale e al medico di medicina generale:
 - l'insorgere dei seguenti sintomi: febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, mal di gola, tosse secca, raffreddore, dolore alle ossa, alterazione del gusto e dell'olfatto e difficoltà respiratorie;
 - l'eventuale contatto con persone accertate positive al COVID-19, al fine di sottoporsi alle verifiche necessarie.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web del Comune;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Tutte le forze di Polizia vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Maiori, 25 ottobre 2020

IL Sindaco
F.to *Antonio Capone*
